

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 15213/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15213 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ania - Associazione Nazionale Fra Le Imprese Assicuratrici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Ilaria Giulia Monorchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Cultura, Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Confederazione Nazionale Coldiretti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Ghera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Confindustria, Confcommercio – Imprese per L'Italia – Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e De, Confesercenti – Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi, Confprofessioni - Confederazione Italiana Libere Professioni, Coldiretti - Confederazione Nazionale Coldiretti, Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, Abi - Associazione Bancaria Italiana, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Casartigiani – Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Confagricoltura, Unsic – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, Conftrasporto, Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata, non costituiti in giudizio;

Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Leopoldo Facciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confprofessioni – Confederazione Italiana delle Libere Professioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Izzo, Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confcommercio-Imprese per L'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Porto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Battista Martini 13;

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - Confetra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;

U.N.S.I.C. Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori in P.L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Di Iacovo, Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- inter alia, del Decreto del Presidente della Repubblica 8/9/2023, pubblicato in G.U. il 18/9/2023, recante “Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro” per il quinquennio 2023-2028, nella parte in cui lo stesso non ha incluso, tra i 17 rappresentanti delle imprese, la candidata designata da ANIA (unica associazione italiana rappresentante delle imprese assicurative) e degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/1/2024:

- del Decreto del Presidente della Repubblica 8/9/2023, pubblicato in G.U. il 18/9/2023 (il “Decreto”), recante “Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro” per il quinquennio 2023-2028, nella parte in cui lo stesso non ha incluso, tra i 17 rappresentanti delle imprese, la candidata designata da ANIA (unica associazione italiana rappresentante delle imprese assicurative) (doc. 1);

- della lettera DICA-0012570-P-27/04/2023 - 4.8.1.1.4 del 27/4/2023 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri interessati, ha comunicato di aver definito l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028, senza includere in tale elenco anche l'ANIA (unica associazione italiana rappresentante delle imprese assicurative) e la candidata da essa designata, senza allegare le motivazioni poste alla base di tale decisione (doc. 2);
- del decreto del Presidente della Repubblica dell'8/9/2023, comunicato a mezzo PEC il 3/10/2023, con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione presentato da ANIA avverso l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028 contenuto nella citata lettera DICA-0012570-P-27/04/2023 - 4.8.1.1.4 del 27/4/2023 (doc. 3);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al Decreto, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, ove occorrer possa:
- la deliberazione del Consiglio dei ministri citata nelle premesse del Decreto, adottata nella riunione del 7/9/2023, non conosciuta;
- le osservazioni del 20/7/2023 formulate in merito al ricorso in opposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, citate nel decreto di rigetto del ricorso in opposizione;
- l'atto con il quale il CNEL "ha individuato unico settore contrattuale del 'credito e delle assicurazioni'", citato nel decreto di rigetto del ricorso in opposizione ma non conosciuto;
- le note trasmesse dai Ministeri coinvolti nel procedimento e, in particolare: le note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15/3/2023 Registro_Ufficiale.U.0004650.15-03-2023 protocollo DICA-0008310-A-15/03/2023- 4.8.1.1.4 (doc. 4) e del 14/4/2023 Registro_Ufficiale.U.0006597.14-04-2023 protocollo DICA-0011688-A-17/04/2023- 4.8.1.1.4 (doc. 5); la nota del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti M_INF.UFFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0000836.10-01-2023, protocollo DICA-0000901-A-11/01/2023-4.8.1.1.4 - A01 (doc. 6); le note del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15/3/2023 (doc. 7) e del 6/4/2023 (doc. 8), laddove, pur esprimendosi positivamente, non hanno specificato che ANIA è la sola associazione di categoria che rappresenta in Italia il settore assicurativo; la nota mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0026150.20-12-2022 (doc. 9); la nota DICA-0033554-P-09/12/2022- 4.8.1.1.4. della Presidenza del Consiglio dei ministri (doc. 10).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'ulteriore istanza di parte ricorrente, depositata il 6 marzo 2024, di autorizzazione ad integrare il contraddittorio, con riguardo ai motivi aggiunti proposti, a mezzo della notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta, autorizzando parte ricorrente alla notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati, come identificati nella suddetta istanza, a mezzo di pubblici proclami, nella modalità di pubblicazione dei motivi aggiunti e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, quali controinteressati, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente";

Considerato, pertanto:

a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

- c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;
- e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- Ritenuto che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza e che dell'avvenuta notifica nei modi indicati dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 10 giorni;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la pubblicazione per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2024.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO